



Imposta di bollo assolta tramite annullamento **M.B. da €. 16,00**  
rilasciata in data **01/07/2024**  
cod. identificativo:  
**01230190494967**

## **CITTA' DI GARLASCO**

*Provincia di Pavia*

**UFFICIO URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA**

### **autorizzazione paesaggistica "procedura semplificata" n° 33/2024 (in assenza del parere vincolante da parte della Soprintendenza)**

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13/02/2017 n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da **COMELLI FEDERICO**, per realizzazione di **VAR AUT. PAES. N. 51/2021 E N. 31/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE, SCALA E CAPPOTTO**

#### **IL CAPO AREA TERRITORIO**

Visti: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017 n. 31;  
la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla giunta regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22/12/2011;  
il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da **COMELLI FEDERICO** in data **04/04/2024** protocollo n. **6963** tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per realizzazione di **VAR AUT. PAES. N. 51/2021 E N. 31/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE, SCALA E CAPPOTTO** sito sull'area in **VIA PIETRO NENNI, SNC**;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché all'interno del perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvato dalla Regione Lombardia con Legge n. 33 del 22.03.80;

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita al Comune di Garlasco ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma 1 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 11 del DPR 13/02/2017 n. 31 e, conseguentemente, in data **04/06/2024** con protocollo n. **11763** è stata trasmessa alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio redatto in data **28/05/2024**;
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in data **04/06/2024** ed entro il termine di **20** giorni (decorso il **24/06/2024**) dal ricevimento della documentazione suddetta non risulta rilasciato il prescritto vincolante parere previsto dall'art. 11 comma 5 del DPR 13/02/2017 n. 31.

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere entro il termine sopra indicato, è previsto che l'amministrazione competente, essendosi formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17/bis della legge 7/8/90 n.241 e successive modificazioni, rilasci l'autorizzazione;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

## DECRETA

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del DPR 13/02/2017 n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da **COMELLI FEDERICO** in data **04/04/2024**, protocollo n. **6963**, per realizzazione di **VAR AUT. PAES. N. 51/2021 E N. 31/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE, SCALA E CAPPOTTO** sulle aree site in **VIA PIETRO NENNI, SNC** sulla base degli elaborati allegati.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da n° **3** Tavole) debitamente vistati dal responsabile del procedimento, che sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
3. Di prendere atto che, dal 01/02/2014, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra regione Lombardia e Direzione regionale MIBACT, la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti locali – comunicazioni obbligatorie ai sensi del Dlgs. 42/2004 e del DPR 31/2017 avviene online attraverso l'applicativo MAPEL;
4. Di dare atto che:
  - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
  - il presente provvedimento, concerne unicamente il controllo previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, ha durata quinquennale ed *“il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non si dipese da circostanze imputabili all'interessato (legge n. 106/2014)”*;  
*I lavori nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;*
5. Di dare altresì atto che:
  - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
  - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Garlasco, **02/07/2024**

IL CAPO AREA TERRITORIO  
Arch. Antonio Petullo